m_inf.A22E495.REGISTRO UFFICIALE.U.0024135.06-09-2024

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Oggetto: Chiarimenti in ordine alle modalità di funzionamento del registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente («RENT»), istituito con D.M. 2 luglio 2024, n. 203

(i) Contesto e ambito di applicazione

L'art. 10-*bis*, comma 3, del Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante «*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*», ha previsto l'istituzione, presso il Centro elaborazione dati («CED») dello scrivente Ministero, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente («NCC»), effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante, di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, avente ad oggetto la «*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*».

In attuazione di questa norma, lo scrivente Ministero ha adottato il Decreto 2 luglio 2024, n. 203, a mezzo del quale è stato istituito il Registro Elettronico NCC TAXI («RENT») e sono state definite le specifiche tecniche relative alle modalità di accesso e registrazione nel registro, alle verifiche sulla regolarità della documentazione presentata in sede di iscrizione e alle modalità di scambio delle comunicazioni.

In questo contesto, si intendono fornire i chiarimenti necessari a garantire l'avvio dell'operatività del RENT e, conseguentemente, gli effetti giuridici connessi al predetto D.M. 2 luglio 2024, n. 203, nel corso della fase di sua prima applicazione.

Tale fase di prima applicazione si concluderà il giorno 2 gennaio 2025, a seguito del quale il RENT entrerà a pieno regime.

Con successiva circolare saranno rese note le modalità di accesso e registrazione nel RENT per i soggetti che presenteranno domanda di iscrizione a partire dal 2 gennaio 2025.

(ii) Modalità di accesso al RENT

Ai fini dell'inserimento della richiesta di iscrizione possono accedere al RENT, previo superamento della procedura di identificazione e autenticazione informatica, i seguenti soggetti, individuati tra le categorie di utenti previste dall'art. 4, comma 1, del D.M. 2 luglio 2024, n. 203, con le seguenti modalità e tempistiche:

a) a partire dal **9 settembre 2024**, le **imprese esercenti il servizio di autotrasporto pubblico non di linea**, tramite SPID livello 2 o CIE. In questo caso, l'accesso e la presentazione dell'istanza di iscrizione devono essere effettuati dal legale rappresentante dell'impresa;

b) a decorrere dal **16 settembre 2024**, i **soggetti muniti di delega**, tramite credenziali istituzionali, di seguito elencati:

- le cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n. 21/1992;
- i consorzi previsti dall'art. 7, comma 1, lett. c), della Legge n. 21/1992;
- le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 4, comma 4, della Legge n. 21/1992;
- gli studi di consulenza automobilistica di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264.

Nel caso in cui i soggetti muniti di delega non siano in possesso delle credenziali istituzionali per l'accesso al "Portale del Trasporto", gli stessi possono richiederle al CED tramite comunicazione PEC indirizzata a dg.mot-div7@pec.mit.gov.it, allegando la seguente documentazione:

a) copia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante dell'impresa;

b) una dichiarazione sostitutiva, ai sensi all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la rappresentanza legale dell'impresa, o, in via facoltativa, la visura camerale;

c) i dati di contatto (recapito telefonico dell'impresa e indirizzo di posta elettronica sia ordinaria che certificata).

(iii) Modalità di iscrizione al RENT

Secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.M. 2 luglio 2024, n. 203, l'istanza di iscrizione può essere presentata dalle imprese o dai soggetti delegati, in nome e per conto dell'impresa.

La procedura di iscrizione nel RENT deve avvenire nel rispetto delle tempistiche già definite dall'art. 7 del D.M. 2 luglio 2024, n. 203. Pertanto, l'istanza di iscrizione nel RENT deve essere presentata entro il 30 settembre 2024. Eventuali domande presentate successivamente a tale data saranno istruite e definite successivamente a quelle presentate entro il termine suddetto.

Il RENT è suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) «*Abilitazione relativa ai taxi*»;

b) «*Abilitazione relativa agli NCC*»;

c) «*Abilitazione relativa ai natanti*».

In fase di avvio del procedimento di iscrizione, il sistema consente di selezionare la sezione del RENT corrispondente alla tipologia di autoservizio svolto dall'impresa (taxi; NCC, natanti). Per ciascuna delle predette sezioni, l'impresa o i soggetti delegati indicano le seguenti informazioni anagrafiche:

a) il Codice Fiscale dell'impresa;

b) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'impresa.

Completato l'inserimento dei dati identificativi e di contatto dell'impresa, sulla base della sezione prescelta, il sistema richiede l'inserimento dei dati di cui all'Allegato A del D.M. 2 luglio 2024, n. 203, esplicitati, a titolo meramente esemplificativo, nella seguente tabella.

Ambito dei dati	Oggetto dei dati richiesti
Abilitazione relativa ai taxi	In tale sezione sono inserite le informazioni relative alla licenza taxi, e in particolare: a) il numero della licenza b) il Comune che ha rilasciato la licenza c) la data di emissione della licenza d) la data di scadenza della licenza (*facoltativo*)

Ambito dei dati	Oggetto dei dati richiesti
	e) la modalità di conseguimento della licenza, di cui all'Allegato A, punto f), del D.M. 2 luglio 2024, n. 203 f) la tipologia del veicolo a cui è associata la licenza g) la targa del veicolo h) il numero di telaio del veicolo i) l'indicatore del veicolo (veicolo principale o sostitutivo) Inoltre, vengono inseriti i dati relativi ai conducenti e, nello specifico: a) il numero di iscrizione al ruolo b) la CCIAA c) il Codice Fiscale d) le note relative allo svolgimento del servizio
Abilitazione relativa agli NCC	In tale sezione sono inserite le informazioni relative all'autorizzazione NCC, e in particolare: a) il numero dell'autorizzazione b) il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione c) la data di emissione dell'autorizzazione d) la data di scadenza dell'autorizzazione (*facoltativo*) e) la modalità di conseguimento dell'autorizzazione, di cui all'Allegato A, punto f), del D.M. 2 luglio 2024, n. 203 f) la tipologia di veicolo g) la targa del veicolo h) il numero di telaio del veicolo i) l'indicatore del veicolo (veicolo principale o sostitutivo) In tale sezione, vengono indicati anche i dati relativi alla sede, e in particolare: a) la tipologia di sede (rimessa o sede operativa) b) l'indirizzo della sede c) la Provincia d) il Comune e) il CAP Inoltre, vengono inseriti i dati relativi ai conducenti e, nello specifico: a) il numero di iscrizione al ruolo b) la CCIAA c) il Codice Fiscale d) le note relative allo svolgimento del servizio Qualora l'impresa sia titolare di più autorizzazioni, i dati sopra indicati relativi a ciascun conducente dovranno essere inseriti per ciascuna autorizzazione, sede o rimessa.
Abilitazione relativa ai natanti	In tale sezione, sono indicate le seguenti informazioni: a) la tipologia di abilitazione (licenza o autorizzazione) b) il numero dell'autorizzazione o della licenza c) il Comune che ha rilasciato l'abilitazione d) la data di emissione

Ambito dei dati	Oggetto dei dati richiesti
	e) la data di scadenza (*facoltativo*) f) la modalità di conseguimento dell'abilitazione, di cui all'Allegato A, punto f), del D.M. 2 luglio 2024, n. 203 g) il codice identificativo del natante h) l'Autorità di rilascio del codice identificativo del natante i) il numero di iscrizione ACTN j) la tipologia di natante k) la stazza lorda l) il numero di posti (incluso l'equipaggio) Qualora il natante sia titolare di autorizzazione NCC, è necessario indicare anche: a) la tipologia di sede (rimessa o sede operativa) b) l'indirizzo della sede c) la Provincia d) il Comune e) il CAP Inoltre, vengono inseriti i dati relativi ai conducenti e, nello specifico: a) il numero di iscrizione al ruolo b) la CCIAA c) il Codice Fiscale d) le note relative allo svolgimento del servizio Occorre altresì indicare le informazioni relative al punto di imbarco e sbarco, e in particolare: a) l'indirizzo b) la Provincia c) il Comune d) il CAP Qualora l'impresa sia titolare di licenza e autorizzazione, i dati sopra indicati devono essere inseriti per ciascuna licenza, autorizzazione, punto di imbarco e sbarco

Al termine della procedura di inserimento dei dati e delle informazioni sopra riportate, l'impresa titolare di licenza o autorizzazione dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000:

a) la veridicità delle informazioni inserite e la conformità all'originale dei documenti allegati all'istanza di iscrizione;

b) la presa visione dell'informativa *privacy*.

Nel caso di presentazione dell'istanza di iscrizione da parte di un soggetto delegato, sono inseriti i dati relativi al legale rappresentate dell'impresa, e nello specifico:

a) il Codice Fiscale;

b) il CAP dell'indirizzo di residenza;

c) la parola chiave dell'indirizzo di residenza (ad esempio, per "Via Mario Rossi" occorre inserire o "Mario" o "Rossi").

Il soggetto delegato indica inoltre il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e allega all'istanza i seguenti documenti:

a) la delega dell'impresa;

b) il documento di identità del delegante;

c) l'informativa *privacy* firmata dal legale rappresentante dell'impresa;

d) la veridicità delle informazioni inserite e la conformità all'originale della documentazione allegata all'istanza di iscrizione.

L'impresa o i soggetti delegati possono modificare o eliminare le informazioni fornite entro il termine ultimo di presentazione dell'istanza di iscrizione, decorso il quale, l'istanza di iscrizione e le informazioni trasmesse restano consultabili nel RENT.

In seguito all'invio dell'istanza di iscrizione, il CED trasmette all'impresa una comunicazione tramite i canali di contatto acquisiti in fase di iscrizione.

Nel caso di cambi di stato o aggiornamenti relativi all'istanza di iscrizione, l'impresa e i soggetti delegati possono consultare nel RENT tali variazioni.

Le istruzioni operative per la trasmissione a sistema dei dati e delle informazioni richieste per l'iscrizione nel RENT sono dettagliate nel Manuale Operativo, allegato alla presente circolare, e potranno essere oggetto di futuri aggiornamenti, in considerazione dell'entrata a pieno regime del RENT. Il Manuale Operativo è inoltre disponibile sul Portale dell'Automobilista nella sua versione aggiornata.

(iv) Verifica delle istanze di iscrizione

Decorso il termine di presentazione dell'istanza di iscrizione, lo scrivente Ministero e i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono i controlli sulla regolarità e congruità delle informazioni tramesse in sede di iscrizione nel RENT, secondo le forme stabilite dall'art. 7 del D.M. 2 luglio 2024, n. 203.

Lo scrivente Ministero svolge una verifica preliminare sulla completezza e sulla regolarità delle informazioni trasmesse in sede di iscrizione. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità delle informazioni e dei documenti caricati, lo scrivente Ministero trasmette le relative richieste di integrazione documentale. Le richieste sono trasmesse all'impresa tramite i canali di contatto acquisiti in fase di iscrizione e sono consultabili anche tramite accesso al RENT. In tale sede è indicato il termine entro cui provvedere all'integrazione delle informazioni richieste. Al termine delle verifiche e delle eventuali integrazioni, il Ministero comunica all'impresa l'esito della prima fase di verifiche. Secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del D.M. 2 luglio 2024, n. 203, tale fase dell'istruttoria si conclude entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal termine di presentazione dell'istanza d'iscrizione, e, pertanto, entro il giorno 14 novembre 2024.

La procedura si conclude decorsi ulteriori 45 giorni dal termine della prima fase istruttoria, in assenza di segnalazione di incongruenze da parte dei competenti Comuni.

All'esito positivo della procedura di iscrizione, gli UMC o gli Studi di Consulenza Automobilistica rilasciano all'impresa un apposito tagliando attestante la regolare iscrizione nel RENT, attraverso cui è aggiornata la carta di circolazione o il documento unico di cui all'art. 1, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98. Le imprese sono definitivamente iscritte nel RENT a far data dal 02 gennaio 2025.

(v) Assistenza

All'interno del RENT sono disponibili due canali di assistenza attraverso cui richiedere supporto.

Il primo canale sarà reso accessibile alle imprese che, tramite l'accesso al RENT, possono compilare un *form* in cui inserire la motivazione della richiesta. Un secondo canale è invece dedicato ai soggetti delegati, i quali accedono, tramite le credenziali istituzionali, al *customer portal* in cui è presente una sezione dedicata al RENT, attraverso cui compilare e trasmettere la richiesta di assistenza.

(vi) Ulteriori comunicazioni online

Si informa che è stata realizzata un'apposita sezione del Portale dell'Automobilista, accessibile all'indirizzo internet https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/rent, alla quale si rimanda l'utenza per ogni ulteriore informazione e per prendere visione delle successive comunicazioni di servizio.

IL CAPO DIPARTIMENTO
dott.ssa Maria Teresa Di Matteo

Maria Teresa Di Matteo
MiMS
06.09.2024 17:15:21
GMT+02:00